



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 200

18-08-2023

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Inserimento di minore in comunità - approvazione schema di convenzione da stipulare con la Comunità Alloggio per minori "La farfalla"-periodo 21 agosto 2023 - 13 settembre 2023- e assegnazione somme al Responsabile dell'Area.

L'anno duemilaventitrè il giorno dieotto del mese di Agosto
Con inizio alle ore 13,45, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge .

Presiede l'adunanza il ~~Sig.ra MARCHELLO Carmelita~~ SALVATORE VITTORIO FIORE
nella qualità di ^{VICE} Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
MARCHELLO Carmelita	Sindaco		X
FIORE Salvatore Vittorio	Vice-Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Assessore	X	IN VIDEO CONFERENZA
PANTANO Salvatore	Assessore	X	IN VIDEO CONFERENZA
DI BELLA Gianluca Antonino	Assessore	X	IN VIDEO CONFERENZA

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Carmelo PINO
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

AREA URP SERVIZI DEMOGRAFICI SOCIO CULTURALE

Prop. n. 202

del 18.08.2023

Oggetto: Inserimento di minore in comunità - approvazione schema di convenzione da stipulare con la Comunità Alloggio per minori "La farfalla"- periodo 21 agosto 2023 – 13 settembre 2023-e assegnazione somme al Responsabile dell'Area.

RELAZIONE

PRESO ATTO del decreto n. 12/2023 Cron. 1053/2023 emanato dal Tribunale per i Minorenni di Messina in data 20.06.2023, acquisito al protocollo del comune n.8925 dell'11.07.2023;

RILEVATE le motivazioni che hanno condotto il Tribunale per i Minorenni a confermare l'affidamento del minore (omissis) al Servizio Sociale *con l'ulteriore mandato di: curare l'inserimento del minore (omissis) in struttura comunitaria adeguata alle sue esigenze complessive; avviare con l'ausilio del Ser,T competente una verifica circa l'eventuale assunzione di sostanze da abuso; assicurare il regolare adempimento dell'obbligo scolastico o formativo, avviare, con l'ausilio del servizio di NPIA competente, attività di osservazione psicologica al fine di valutare la necessità di presa in carico; regolamentare la frequentazione con i familiari, nonché le uscite dalla comunità e l'accesso ai dispositivi telefonici e telematici, di concerto con il responsabile della struttura ospitante;*

VISTE le molteplici richieste di disponibilità all'inserimento del minore (omissis) inoltrate senza riscontro positivo alle diverse comunità convenzionate;

VISTA la nota prot. n. 10209 del 9.08.2023 con la quale questo Ente richiedeva la disponibilità all'inserimento del minore (omissis) presso la Comunità Alloggio per minori "La farfalla" di Piraino(ME) Via Convento snc gestita dalla Società Cooperativa Sociale "In Cammino" Onlus, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto codice fiscale e partita IVA 01695870830;

VISTA la disponibilità della Comunità Alloggio per minori "La Farfalla" prot. n. 10239 del 10.08.2023, all'accoglimento del minore (Omissis) nella propria struttura)

per il periodo 21 agosto 2023 – 13 settembre 2023 salve le ipotesi di rinnovo, modifica o conclusione anticipata che dovessero rendersi necessarie e che saranno periodicamente valutate dall'Ufficio servizi Sociali e tenendo conto dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,, per l'utente inserito;

VISTO CHE, ai sensi degli art. 16 e 17 della Legge Regionale n. 22 del 09/05/1986, di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, è stata attribuita ai Comuni la competenza per quanto attiene i ricoveri in Comunità Alloggio sezioni minori, come ulteriormente ribadito con Circolare n. 3 del 14 giugno 2000 emanata dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

CONSIDERATO che la suddetta Legge Regionale agli artt. 20 e 23 dispone che i Comuni, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, non gestiti direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge, nella specifica sezione e tipologia oggetto della prestazione richiesta;

VISTA la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art. 22 commi 2 e 4, prevede che la prestazione di che trattasi costituisce

livello essenziale di assistenza, erogabile sotto forma di servizi, secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla legge;

VISTI:

- il D.R.S. n. 897 del 22 aprile 2015 con il quale la Società Cooperativa Sociale "In Cammino" Onlus, è stata regolarmente iscritta al n. 4142 dell'Albo Regionale degli enti assistenziali pubblici e privati previsto dall'art. 26 della Legge Regionale n. 22 del 09/05/1986 per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Minori presso la Comunità Alloggio sita in Piraino Via Convento snc e per una ricettività di n.10 unità;
 - il D.R.S. n. 339/S8 del 28.02.2023 con cui la Regione Sicilia - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali, con il Dipartimento Familiare e Politiche Sociali prevede un adeguamento delle rette per gli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori che stabilisce:
 - la quota fissa mensile: €. 1.748,29;
 - retta giornaliera di mantenimento: €. 30,01
- oltre IVA al 5% (aggiornamento ISTAT);

RILEVATO che il suddetto inserimento del minore (omissis) in esecuzione del mandato del Tribunale per i Minorenni è un'attività obbligatoria ed essenziale e qualora non venisse attuato arrecherebbe danni gravi e irreparabili al soggetto in questione;

RILEVATO pertanto necessario ed obbligatorio disporre l'inserimento del minore inizialmente per il periodo 21 agosto 2023 – 13 settembre 2023 salve le ipotesi di rinnovo, modifica o conclusione anticipata che dovessero rendersi necessarie e che saranno periodicamente valutate dall'Ufficio servizi Sociali e tenendo conto dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria., per l'utente inserito

VISTA la nota prot. n. 10478 del 18.08.2023 con la quale la Comunità Alloggio per minori "La farfalla" ha quantificato la spesa presunta dell'inserimento per il periodo 21 agosto 2023 – 13 settembre 2023 in € 2.224,82 compresa IVA al 5%

CONSIDERATO che per dare esecuzione al mandato del Tribunale per i Minorenni e procedere all'inserimento del minore occorre assegnare al Responsabile della IV Area, la somma di € 2.224,82 e che la stessa è disponibile sul capitolo 1878.9 del bilancio di previsione 2023;

VISTI:

- il D.P. n. 158 del 4 giugno 1996 della Regione Siciliana relativo allo schema di convezione tipo per la gestione di Comunità Alloggi per minori;
- la Legge Regionale 22/86;
- la Legge 328/2000;
- l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia;

PROPONE


Per le motivazioni in premessa meglio specificate che qui s'intendono integralmente riportate:

- di prendere atto ed approvare quanto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare lo schema di convenzione con la Società Cooperativa Sociale "In Cammino" Onlus, Comunità Alloggio per Minori "La Farfalla per l'inserimento del minore (omissis) relativo al periodo 21 agosto 2023 – 13 settembre 2023, e secondo quanto stabilito dal Tribunale dei Minorenni di Messina, al fine di regolarizzare i rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'Amministrazione Comunale e la suddetta Cooperativa, assicurando una migliore gestione dei


servizi ai sensi delle LL.RR. nn. 22/86 e 328/2000, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

- Di dare indirizzo al Responsabile della IV Area di provvedere alla stipula della convenzione con la Società Cooperativa Sociale "In Cammino" Onlus Comunità Alloggio per Minori "La Farfalla" per l'inserimento del minore (omissis) e di assegnare al medesimo la somma di € 2.224,82 disponibile sul cap. 1878.9 del bilancio di previsione 2023 necessaria per l'inserimento del minore;
- Di demandare al Responsabile della IV Area tutti gli adempimenti consequenziali per lo svolgimento del predetto servizio.
- Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere all'inserimento del minore in esecuzione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Messina.

Il Responsabile di Area
Carmelo PINO



Il Vice Sindaco
Salvatore Vito FIORE



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITÀ ALLOGGIO PER
MINORI**

L'annoAddì del mese di
.....

TRA

L'Amministrazione Comunale di San Piero Patti codice fiscale 86000390830, d'ora in avanti designata con il termine "ente locale", per la quale interviene nella sua qualità di autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione.....n..... del....., esecutiva;

E

L'ente assistenziale Società Cooperativa Sociale "In Cammino" onlus, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto codice fiscale e partita IVA 01695870830, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente", rappresentato dal Dott. Italiano Marco in qualità Legale Rappresentante, gestore della seguente Comunità Alloggio per minori iscritto all'albo regionale degli enti assistenziali, ex art.26, legge regionale n.22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale enti locali decreto n°897 del 22.04.2015 per svolgere attività assistenziali in favore di minori nella tipologia Comunità Alloggio con una capacità ricettiva di n.10 posti letto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità Alloggio per minori inpremessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate n. 1 minore di sesso M (maschile) su n.10. posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

ART. 2

Ogni comunità Alloggio ha una capacità ricettiva di n.10 posti ed ospita esclusivamente minori di sesso M che abbiano età compresa tra 14 -18 anni.

Nella comunità Alloggio per minori possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 14 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il minore ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il minore può continuare a essere ospitato nella Comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del minore.

ART. 3

La Comunità Alloggio per minori, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

ART. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 01 psicologo o neuropsichiatra, n. 01 assistente sociale e n. 01 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola medio superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertamento del requisito della buona condotta dei singoli operatori.

ART. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e s'impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

ART. 6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile e serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori avente età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

ART. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1. infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
2. danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

ART. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera procapite di € 1,45 (uno virgola quarantacinque, se di età compresa fra gli 8 e i 13 anni), e € 2,17 (due virgola diciassette, se di età compresa fra gli 14 e i 18 anni) per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

ART. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

ART. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

ART. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

ART. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale. Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

ART. 13

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.748,29 per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi anticipatamente con cadenza mensile o proporzionalmente ai giorni di effettiva presenza;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € 30,01 comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Per l'inserimento del minore in atto relativo al periodo 21.08.2023 – 13.09.2023 la spesa presunta è stata quantificata in € 2.224,82 compresa IVA al 5%

ART. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

ART. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha la facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo contabile.

ART. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal 21 agosto 2023 tenuto conto del ricovero in atto, salvo quanto prescritto dal precedente art. 15 e viene attivata di volta in volta previa comunicazione del comune di San Piero Patti corredata da provvedimento di impegno spesa ove si indica la durata del ricovero.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

ART. 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

ART. 18

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico del'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

ART. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

ART. 20

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'ente locale.

Per eventuali controversie, il foro competente è **P a t t i**.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'ENTE CONTRAENTE

L'ENTE LOCALE

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la **REGOLARITÀ TECNICA** – esprime parere :
FAVOREVOLE

Data **18-08-2023**

Il Responsabile dell'area
Dott. Carmelo PINO

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne **LA REGOLARITÀ CONTABILE** – esprime parere:
FAVOREVOLE

Data **18-08-2023**

Il Responsabile dell'area ragioneria
Dott. Carmelo PINO

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E **2.224,82** trova copertura finanziaria alla MISSIONE **12**
PROGRAMMA **4** TITOLO **1**
CAPITOLO **1818.9** del bilancio 2023 (Imp. Provv. n. **432**)

Data **18-08-2023**

Il responsabile dell'Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

LA GIUNTA MUNICIPALE


Stante l'urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi,


DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.


LA SEDUTA È CHIUSA ALLE ORE **16,10**

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Assessore Anziano


Sindaco


Il Segretario Comunale





Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 21-08-2023

E fino al

L'Addetto
DI Dio Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno 21-08-2023

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo PINO

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 21-08-2023

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18-08-2023

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,li



Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo PINO

